

Deliberazione 12 aprile 2010 – VIS 22/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti di S.I.P.P.I.C. S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 aprile 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed in particolare l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2008, VIS 107/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2009, VIS n. 21/09.

Fatto

1. Con comunicazione 13 giugno 2008 (prot.18160) la Società per le Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A. (di seguito: SIPPIC) ha chiesto all'Autorità la modifica della deliberazione n. 288/05, in relazione al meccanismo dell'adeguamento automatico del costo del combustibile, nonché l'adozione del provvedimento di definizione delle aliquote definitive per gli anni dal 2003 al 2007.
2. Nella suddetta comunicazione SIPPIC segnalava una situazione di grave difficoltà finanziaria attribuita all'insufficienza del meccanismo di cui alla deliberazione n. 288/05 a registrare le variazioni del costo del combustibile nelle aliquote tariffarie riconosciute a titolo d'acconto, nonché del mancato aggiornamento delle aliquote di integrazione definitive.
3. Pertanto, con comunicazione 26 agosto 2008 (prot.26158), gli uffici dell'Autorità, hanno richiesto alla società informazioni relative all'energia fornita ed ai costi sostenuti per l'acquisto del combustibile negli anni dal 2006 al 2008, nonché alla

situazione finanziaria, in particolare ai debiti verso fornitori e agli eventuali crediti vantati dalla società verso terzi.

4. Con comunicazione 5 settembre 2008 (prot. 27877) SIPPIC ha trasmesso solo in parte le informazioni richieste, omettendo alcuni dati sull'energia fatturata nell'anno 2006 e le informazioni relative alla situazione finanziaria e ai debiti/crediti della società.
5. Pertanto, con comunicazione 8 ottobre 2008 (prot.29647) gli uffici dell'Autorità hanno sollecitato a SIPPIC l'invio delle informazioni mancanti.
6. A fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni, con deliberazione VIS 107/08, l'Autorità ha intimato a SIPPIC, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a) della legge n. 481/95, di trasmettere, entro trenta giorni dalla data di notifica della medesima deliberazione, le informazioni mancanti.
7. A fronte della persistente inottemperanza alla suddetta richiesta di informazioni, l'Autorità, con deliberazione VIS 21/09, ha avviato nei confronti di SIPPIC un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
8. Nel corso dell'istruttoria l'esercente non ha prodotto documenti nè memorie difensive.
9. Con nota del 17 febbraio 2010 (prot. n.7390), il responsabile del procedimento ha comunicato a SIPPIC le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.

Valutazione giuridica

10. L'art. 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di chiedere informazioni e documenti agli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza. La lettera c) del medesimo comma 20 prevede, altresì, che la mancata ottemperanza a tale richiesta, salvo che il fatto costituisca reato, è presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
11. La deliberazione VIS 107/08, con cui l'Autorità ha chiesto specifiche informazioni a SIPPIC, è stata notificata a detta società in data 17 dicembre 2008 ed il termine entro cui far pervenire le informazioni richieste è scaduto in data 16 gennaio 2009.
12. SIPPIC, non avendo trasmesso le informazioni richieste entro il suddetto termine né successivamente, ha quindi violato la deliberazione VIS 107/08.

Quantificazione della sanzione

13. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
14. Con deliberazione ARG/com 144/08 l'Autorità ha adottato "*Linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".

15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di SIPPIC pregiudica l'interesse dell'Autorità ad ottenere informazioni funzionali allo svolgimento della propria attività istituzionale.
16. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, SIPPIC è stata sanzionata con deliberazione 22 novembre 2007, n. 284 per violazioni in materia di qualità commerciale.

In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato della società SIPPIC nell'anno 2007 (ultimo fatturato disponibile) è pari ad euro 25.729.465

DELIBERA

1. si accerta la mancata ottemperanza da parte di SIPPIC S.p.A. alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione VIS 107/08 nei termini di cui in motivazione;
2. è irrogata a SIPPIC S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 480.000 (quattrocentoottantamila) ;
3. si ordina a Sippic S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina a SIPPIC S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a SIPPIC S.p.A, con sede legale in via G.Rossini, n. 22, 80128 Napoli, e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

12 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis